

SERVIZIO FISCALE  
14 febbraio 2020

Alle Aziende Associate

## CERTIFICAZIONE UNICA 2020 PER L'ANNO 2019

Con il Provvedimento del 15 gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni della Certificazione Unica 2020 relativa all'anno di imposta 2019, confermando:

- un **modello "sintetico"**, che i sostituti di imposta devono consegnare ai percipienti entro il **31 marzo 2020** (ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno);
- un **modello "ordinario"**, che deve essere trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il **9 marzo 2020** (il 7 marzo cade di sabato).

Anche quest'anno, per le **sole CU che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata (Mod.730)**, (ad esempio redditi di lavoro autonomo), **ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti il termine di trasmissione** all'Agenzia delle Entrate è **fissato al 31 ottobre 2020 analogamente** a quanto previsto per il **Mod.770**. L'invio della predetta Certificazione Unica è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del modello 770. Quest'ultimo va comunque presentato entro il 31 ottobre relativamente alla comunicazione dei versamenti delle ritenute e delle compensazioni effettuate.

Entrambe le versioni del modello si compongono dei seguenti quattro prospetti:

- Dati anagrafici del sostituto e del percettore;
- Certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale: per i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati ed i connessi dati previdenziali ed assistenziali;
- Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi: contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- Certificazione redditi – locazioni: contenente i dati relativi ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili abitativi, stipulati da persone fisiche private, di durata non superiore a 30 giorni.

Di seguito si riepilogano le **principali novità** del modello:

1. Nel "**Frontespizio**" si evidenzia che nel campo "Eventi eccezionali" è stato rinumerato il codice che segnala la sospensione per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali che passa dal 5 (della CU2019) al 3.

2. Per la compilazione del quadro relativo alla "**Certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale**" si segnala che nel modello CU 2020 viene introdotto un nuovo campo ove riportare i dati dei **premi di risultato relativi ad anni precedenti**, in particolare viene previsto un campo apposito da compilarsi qualora l'anno di effettuazione dell'opzione di conversione del premio di risultato in *welfare* aziendale non coincide con il periodo d'imposta in cui avviene l'erogazione dei *benefit*.

[www.confapiemilia.it](http://www.confapiemilia.it) – [info@confapiemilia.it](mailto:info@confapiemilia.it)

BOLOGNA  
MODENA  
PARMA  
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna  
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena  
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma  
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812  
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

Vengono poi introdotti 3 nuovi campi nei quali gestire la detassazione del **Trattamento di Fine Servizio** variabile sulla base del momento in cui il trattamento viene corrisposto rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La CU 2020 comprende anche una nuova sezione per i redditi prodotti dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del **Comune di Campione d'Italia** per i quali tutti i redditi, diversi da quelli d'impresa, prodotti in euro, concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro. Sono poi previsti appositi campi per il **rimpatrio dei lavoratori** previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

3. Per la compilazione del quadro relativo alle **“Certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”** si segnala che fino al modello CU2019 era presente un solo codice sul campo 6, del quadro delle certificazioni di lavoro autonomo, che identificava generalmente gli altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti (codice 7). A decorrere dal modello CU2020 tale codice è stato sdoppiato in 2 distinti codici:

- **codice 7 per gli altri redditi non soggetti a ritenuta;**
- **codice 8 per i redditi esenti o le somme che non costituiscono reddito.**

Con il **codice 8** vanno indicati tutti i **rimborsi spese** (somme che non costituiscono reddito) e tutte le **somme** che costituiscono reddito per il percipiente, ma sono **esenti da imposta** (il codice 8 dovrebbe essere utilizzato per indicare, ad esempio, i **bolli** su fatture dei professionisti riaddebitati ai clienti).

In base a tale impostazione, nel caso di percipienti in **regime forfetario** che riaddebitano il bollo su fattura occorrerebbe indicare con il **codice 7** l'importo dei **compensi corrisposti non soggetti a ritenuta**, e con il **codice 8** l'importo dei **bolli riaddebitati**, compilando, in tal modo, due distinti righe nel modello dichiarativo.

Si ricorda infine che è possibile per i sostituti d'imposta inviare le certificazioni dei dati di lavoro dipendente ed assimilati **separatamente** dalle certificazioni dei dati di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE  
Tel. 059-894811 – [c.zamparelli@confapiemilia.it](mailto:c.zamparelli@confapiemilia.it)

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

